

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 73 Data 10-04-2020	Oggetto: "SISMA 2016. O.C.S.R. N. 64/2018, DISSESTO VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO CON COINVOLGIMENTO DELLE MURA CASTELLANE".DETERMINA A CONTRARRE PER AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP: B67H18007570005. CIG: 8273334B30
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo *"decreto legge"*);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

Considerato:

- il 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici che sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Regioni e dai Comuni interessati rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016;
- L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 64 del 7 settembre 2018, recante *"Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*, indica gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico nell'ambito del più ampio processo di ricostruzione e salvaguardia dell'edificato e delle infrastrutture del territorio dei comuni marchigiani più prossimi all'epicentro del sisma.

- il decreto del Vice Commissari delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 1/VCOMMS16 del 31.01.2019 ad oggetto “Delega a comuni dello svolgimento delle attività necessarie all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gravitativo di cui all’O.C.S.R. n. 64/2018;
- L’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, stabilisce che per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza n. 64 a cui ci si deve riferire, in particolare relativamente agli artt. 4 e 5.
- con nota acquisita in protocollo al n. 855 del 18.02.2019, la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso il predetto programma;
- lo stesso piano, nella parte riservata alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 62.457.160,00, di cui € 12.400.000,00 per un totale di n° 15 interventi, tra i quali quello inerente l’opera in oggetto per un importo pari ad **€. 2.150.000,00**;
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (nel prosieguo, anche Codice);
- l’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 56/018 prevede che *“Per ciascun intervento indicato nell’Allegato 1 alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge provvedono all’attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell’articolo 14, commi 4 e 4-bis, del decreto legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma del comma 3 del precedente articolo 3, i progetti definitivi.”*;
- l’art. 4, comma 3, lett. a) della citata ordinanza commissariale recita *“Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;”*;
- l’art. 14, comma 4-bis, del decreto legge prevede che i soggetti attuatori di cui all’art. 15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell’art. 24 del Codice, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’art. 46 del Codice, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del Codice, mediante procedure negoziate con almeno 5 professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro, non è in possesso di idonea competenza in materia;
- il Comune di Montefortino non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di adeguamento sismico, di calcolo impiantistico e di contabilità lavori pubblici;
- il personale dell'Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016 è costituito da n. 2 tecnici laureati, di cui n. 2 a tempo pieno, i quali:
 - risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;
- è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- ricorrono quindi le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016;

Dato atto che:

- con DGC n. 67 del 25.09.2019 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati, recante il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	1.370.500,00 €
Oneri per la sicurezza	55.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
a) IVA sui lavori al 22%	301.510,00 €
b) Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	164.460,00 €
c) Cassa previdenziale ed iva su voce b)	44.206,85 €
d) Spese tecniche per relazione geologica	41.115,00 €
e) Cassa previdenziale ed iva su voce d)	10.048,51 €
f) Spese per indagine geologica, iva al 22% compresa	25.000,00 €
g) Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	34.262,50 €
h) Cassa previdenziale ed iva su voce g)	9.209,76 €
i) Somme per fondo	27.410,00 €
l) Somme per espropri ed occupazioni aree	12.000,00 €
m) Spese di gara per pubblicità, commissioni, ANAC, ecc.	2.000,00 €
n) Imprevisti e lavori in economia	<u>108.277,39 €</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	779.500,00 € <u>779.500,00 €</u>
TOTALE PROGETTO	2.150.000,00 €

- con decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del Codice;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "Capitolato descrittivo e prestazionale", gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	19.902,45
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	14.784,67
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	47.197,23
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	76.197,94
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	158.082,29

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	1.612.500,00	6,28851 71500%

Costo complessivo dell'opera : **1.612.500,00 €**

Percentuale forfettaria spese : **24,62%**

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a **€ 158.082,29**, oltre oneri fiscali ed IVA (come per legge);

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che:

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016 dispone: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis ..., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia*

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis”;

- il comma 449, del citato art. 1, prevede: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....”;

Accertato che:

- non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non risultano a catalogo i servizi in oggetto;
- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune di può procedere all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

Dato atto che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019;
- l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)..”

è stato sospeso sino al 31 dicembre 2020 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva per l'approvvigionamento del servizio in argomento;

Richiamato l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 che sospende fino al 31 dicembre 2020 l'art. 37, comma 4 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che l'art. 216 comma 10 dispone che: “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi all'intervento di “O.C.S.R. n. 64/2018 - “Dissesto versante Nord-Est del centro storico con coinvolgimento delle mura castellane”.
FORMA DEL CONTRATTO	Atto pubblico forma amministrativa stipulato in modalità elettronica
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto, nella documentazione progettuale, nella documentazione amministrativa di gara
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter D. lgs. 50/2016

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'acquisizione dei servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto, predisposto dagli Uffici di questo Settore e *quivi* allegato quale parte integrante e sostanziale;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine esecuzione incarico:**
 - progetto di fattibilità: **30** (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto;
 - progetto definitivo: **50** (cinquanta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto preliminare;
 - progetto esecutivo: **40** (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;
 - **remunerazione:** "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
 - **pagamenti:** nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'art. 4, commi 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., dispone che "In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione";

Dato Atto che in sede di presentazione della CIR (approvata in data 23/07/2019 - prot. 0051878), mediante la piattaforma SismAPP la Stazione Appaltante ha manifestato all'USR l'intenzione di non avvalersi della procedura accelerata, di cui all'art. 14 comma 3 bis, e che tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione declaratoria di non avvalersi della procedura acceleratoria da parte del soggetto attuatore e che la stessa ha ritenuto opportuno ricorrere invece ad ulteriori deroghe consentite dal D.L.189/2016 che garantiscono velocizzazione e semplificazione della procedura e al tempo stesso qualità dei lavori e diminuzione delle possibilità di varianti in corso d'opera".

Ritenuto di doversi affidare tale opzione di ampliamento in quanto siffatto affidamento è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto è pertanto pari a **€ 158.082,29** Iva e CNPAIA esclusi;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3 lett a), dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività di progettazione degli interventi del II Piano OO.PP., le Province, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane ed i Comuni

proprietari degli immobili, possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del Codice, secondo le modalità previste dal citato art. 2, comma 2-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189;

- l'art. 2, comma 2-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. n. 156 del 12 dicembre 2019 prevede che *"l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

Valutato che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, si debba procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 nonché dell'art. 4, comma 3, lett. a), dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., invitando almeno dieci operatori economici iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 dello stesso DL 189/2016;

Dato atto che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: *"1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"*;
- dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per il servizio in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", approvati con DM del 11/10/2017 (G.U. n. 259 del 06/11/2017);

- che per la selezione dei candidati non sono stati applicati i CAM approvati nel citato decreto in quanto non obbligatori come riportato nella FAQ del sito del Ministero dell'ambiente del 08/08/2018 p.to n. 1, riferita ai CAM Edilizia;

Valutato di dovere riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ai sensi degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'art. 4, commi 3, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., nonché del D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **IDONEITA' PROFESSIONALE**:

Requisiti del concorrente

1. **Iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii;
2. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;**
3. **(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Requisiti del gruppo di lavoro

4. **(per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
5. **(per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;**

PRECISAZIONI:

- con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), a fronte della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che "in considerazione dell'oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti";
- b) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA**:

6. **Fatturato globale minimo** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di ricezione della lettera d'invito, per un importo **non inferiore** ad € **160.000,00**, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;
- c) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE**:
7. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di ricezione della lettera d'invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID**. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione			L 143/49	Dm 18/11/ 71
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	1.612.500,00	IX/b	III

8. **Servizi “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di ricezione della lettera d’invito con le seguenti caratteristiche:

- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categorie e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima:

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D’OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità à <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione			L 143/49	Dm 18/11/ 71
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	1.612.500,00	IX/b	III

9. **Personale**

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 6 unità che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità;

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 3 unità che corrisponde al numero delle

professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità;

PRECISAZIONI:

- il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
 - i soci attivi;
 - i dipendenti;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
 - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;
 - il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno;
 - **STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITA' STIMATE:** per lo svolgimento dell'incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:
 - a) n. 1 progettista, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione edile e architettonica;
 - b) n. 1 progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione strutturale;
 - c) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- per un totale di n. **3 professionalità minime**
- è possibile che tutte le professionalità, coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice;
 - i professionisti che l'operatore economico che partecipa alla presente indagine intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:
 - componente del RTP partecipante;
 - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
 - professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua o di consulente a progetto che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

10. PRECISAZIONI ULTERIORI:

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, csp e cse, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo csp, oppure di solo cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria strutture, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di ricezione della lettera d'invito, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- **in caso di raggruppamenti**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:
 - il requisito di cui al precedente punto **1** (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di rete, **compreso il giovane professionista**;
 - i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto **2**, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia; è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016;
 - il requisito di cui al precedente punto **3** (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 - il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto **4**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto **5**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
 - il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto **6**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in **misura maggioritaria dalla mandataria**;
 - il requisito dell'elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente punto **7**, deve essere posseduto come segue:
 - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del raggruppamento, **sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti**;
 - il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto **8**, deve essere posseduto come segue:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che la **mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria**. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento **in quanto non frazionabile**;
 - il requisito del personale di cui al precedente punto 9, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo punto 9;
 - **non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione**. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrrabbondante;
- **in caso di consorzi stabili**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:
- il requisito di cui al precedente punto **1** (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
 - i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto **2**, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
 - il requisito di cui al precedente punto **3** (iscrizione CCIAA). deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
 - il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto **4**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto **5**, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
 - i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai precedenti punti **da 6 a 9**, ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici;
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 - le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
- Si precisa che:
- per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;

- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione;
- è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dei citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art.89, comma 1, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) di effettuare preliminarmente un’indagine di mercato finalizzata ad individuare **n. 10 (dieci)** operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata selettiva, mediante apposito avviso, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul profilo del committente dalla data di adozione del presente atto fino al 29.04.2020, con specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati;
- b) di fissare alle ore 12:00 del giorno 04.05.2020 il termine ultimo per la presentazione di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata da parte degli operatori economici;
- c) al fine di favorire una maggiore partecipazione, inviare copia dell’avviso agli ordini professionali territoriali e sul sito del Vice-Commissario straordinario per la ricostruzione per la Regione Marche ;
- d) di disporre, al fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal Codice, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli che parteciperanno all’indagine di mercato e che saranno ritenuti idonei;
- e) ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall’art. 23 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara;
- f) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- g) ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 97;
- h) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- i) ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all’art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti della soglia di legge, ossia il 40% dell’importo complessivo del contratto;
- j) non procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto motivi di organicità di approccio tecnico-economico,

di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi ed impiantistici), inducono a ricorrere ad un unico contraente;

- k) di stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo

Clausola n. 1:

"il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p."

Clausola n. 2:

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p."

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione."

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Individuato nell'Ing. Ernesta Settimi, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice, dando atto che la stessa e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;

Dato atto che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B67H18007570005**;
- l'ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **8273334B30**;
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

valore economico appalto	158.082,29 €
CNPAIA 4% ed IVA 22%	42.402,52 €
Totale	200.574,81 €

Dato atto che:

- l'appalto, è finanziato interamente a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 189/2016, giusta art. 4, comma 7, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 4, comma 9, della suindicata Ordinanza n. 56/018, l'USR procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica:
 - a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
 - b) il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del DL. 189 del 2016;

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € **200.574,81** troverà allocazione al capitolo 2840/19 codice intervento 11.01-2.02.01.09.999 del corrente bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza commissariale n. 56/018 dispone che *"Gli interventi inseriti nel programma sono sottoposti ai controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previsti dall'articolo 32 del decreto legge, nei casi e con le modalità determinati ai sensi del successivo articolo 8 della presente ordinanza"*;
- l'art. 8, comma 1, della suindicata Ordinanza commissariale n. 56/018 dispone che *"I controlli sulle procedure di gara riservati all'Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione"*

pubblica sottoscritto tra il Commissario Straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun Presidente di Regione –Vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva Regione e l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l'uniformità delle disposizioni contenute nei detti accordi.”;

- l'art. 8, comma 2, della medesima Ordinanza commissariale n. 56/018 dispone che *“Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza”;*
- con nota prot. 155792 del 08/02/2018 u.s., (ns. prot. n. 786 del 08/02/2018), la SUA Marche ha specificato le modalità di trasmissione degli atti da sottoporre a verifica preventiva, invitando gli Enti interessati ad utilizzare l'indirizzo PEC sisma2016appalti@emarche.it e precisando che l'invio all'ANAC di detta documentazione è a cura della stessa SUAM;
- con nota prot. 40711 del 20/06 u.s., (ns. prot. n. 3408 del 20/06/2018), l'USR Marche ha comunicato nuove modalità di invio, precisando che gli atti da sottoporre a verifica vanno caricati direttamente nella Sezione “Progettazione”/”Controllo preventivo della procedura di affidamento servizi di progettazione” della piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>) operativa dal 25/06 u.s.;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del citato Accordo, con nota protocollo [REDACTED] del [REDACTED], non essendo completamente funzionante la piattaforma Sisma App, questo Ente ha provveduto alla trasmissione dei seguenti atti, al fine di acquisire la verifica preventiva di legittimità per l'avvio della procedura di selezione del contraente dei servizi tecnici inerenti il **“SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “O.C.S.R. N. 64/2018 – “DISSESTO VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO CON COINVOLGIMENTO DELLE MURA CASTELLANE”:**
 - la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei servizi tecnici in oggetto;
 - lo schema di avviso per indagine di mercato;
 - lo schema di contratto;
 - lo schema di capitolato descrittivo e prestazionale;
 - lo schema di lettera d'invito;
 - le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi.
- con nota prot. n. ____ del __/__/__, acquisita al ns. prot. al n. ____ del __/__/__, il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questo Comune per

l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. n. 156 del 12 dicembre 2019;
- l'Ordinanza commissariale n. 14/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 18/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 33/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 35/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 41/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 46/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 67/2018
- il Decreto VCOMMS16 n. 2 del 05/01/2018:
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

D E T E R M I N A

1. di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm.ii;
2. di **avviare** apposita procedura negoziata per l'individuazione dell'affidatario dei **"SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "O.C.S.R. N. 64/2018 – "DISSESTO VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO CON COINVOLGIMENTO DELLE MURA CASTELLANE"** per un importo complessivo pari a **€ 158.082,29**, (diconsi **euro centocinquantottomilaottantadue/29**), oltre oneri fiscali e iva come per legge, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall'art. 23 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
3. di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
4. di **approvare** i seguenti schemi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - schema di avviso per indagine di mercato;
 - schema di contratto;
 - schema di capitolato descrittivo e prestazionale;
 - schema di lettera d'invito;
5. di **dare atto** di quanto segue:

- l'Ing. Settimi Ernesta è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice;
- l'ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8273334B30;
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;

6. di **dare atto**, **pertanto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

valore economico appalto	158.082,29 €
CNPAIA 4% ed IVA 22%	42.402,52 €
Totale	200.574,81 €

7. di **dare altresì atto** di quanto segue

- l'appalto, è finanziato interamente a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 189/2016, giusta art. 4, comma 7, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 4, comma 9, della suindicata Ordinanza n. 56/018, l'USR procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica:
 - a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
 - b) il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del DL. 189 del 2016;

8. di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

bilancio	importo spese procedura	capitolo	Cod. int.
2020	200.574,81	2840/19	11.01-2.02.01.09.999

9. di **dare atto** che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;

10. di **dare atto** che in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall'USR con note prott. nn. 155792 del 08/02 u.s. e 40711 dello scorso 20/06;

11. di **dare atto** che, tanto Responsabile del procedimento, quanto il personale coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 14-04-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 14-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 14-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 192 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-04-2020 al 29-04-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 29-04-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola